

GRUPPO SENIORES COMUNE DI ASTI



NOTIZIARIO

Sommario

<i>Esenzione del ticket per reddito</i>	<i>2</i>
<i>Rivalutazione pensioni percentuali in vigore da Aprile 2019.....</i>	<i>2</i>
<i>Mancato aumento pensioni minime.....</i>	<i>4</i>
<i>Donazione con onere assistenziale o donazione modale.....</i>	<i>5</i>
<i>Pagamento su Internet più sicuro?.....</i>	<i>7</i>
<i>Il calcolo delle Tabelle millesimali.....</i>	<i>8</i>

Anno 2019 – n° 145



Mese di Giugno

ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO

La Regione ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche riguardanti le seguenti categorie:


- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro **36.151,98** (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; codice E03
- titolari di pensioni al **minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico**, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro **8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05** in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro **516,46** per ogni figlio a carico; codice E04

L'esenzione E05 per la spesa farmaceutica non è più necessaria in quanto la Regione - con delibera di Giunta del 15 febbraio 2019- ha abolito la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci.

La persona che ha diritto all'esenzione (disoccupato, iscritto al Centro per l'Impiego - non in cerca di un primo lavoro- e suoi familiari a carico appartenenti ad un **nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro**

11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori **euro 516,46 per ogni figlio a carico**) deve rinnovare il certificato, attraverso la funzionalità telematica o recandosi nello sportello di "Scelta/Revoca" dell'ASL per rendere l'autocertificazione sul relativo reddito o inviando l'autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega.

Il cittadino può presentare l'autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi collegandosi al **servizio on line**



RIVALUTAZIONE PENSIONI PERCENTUALI IN VIGORE DA APRILE

Nuove percentuali per la rivalutazione delle pensioni in vigore da aprile 2019: la conferma nella circolare 44/2019 dell'Inps.

Nuova rivalutazione delle pensioni come chiarito dal **messaggio Inps** con il quale viene annunciata l'uscita della tanto attesa circolare contenente le **nuove percentuali per la perequazione degli assegni previdenziali.**

Nel dettaglio, i nuovi criteri sulla base dei quali l'Inps ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da **gennaio 2019** sono indicati nella **circolare 44/20109.**

Ricalcolo che ha riguardato

esclusivamente i trattamenti di importo complessivo lordo **superiore a tre volte il trattamento minimo**.

l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo **gennaio-marzo 2019**.

Quando si parla di **rivalutazione delle pensioni** si fa riferimento ad uno strumento molto importante - conosciuto anche come **perequazione** - perché permette al valore di acquisto della pensione di **restare inalterato nel tempo**.

In pratica, si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo della pensione viene **adeguato annualmente** all'aumento del costo della vita, moltiplicandolo per il **tasso di inflazione rilevato dall'Istat**.

Non tutte le pensioni vengono rivalutate allo stesso modo: la perequazione, infatti, **è al 100% del tasso solamente** quando ha un **importo inferiore a tre volte il trattamento minimo**. Per gli assegni più alti la percentuale di rivalutazione viene progressivamente ridotta, secondo le aliquote previste in base all'importo dell'assegno.

Le nuove percentuali per la perequazione della pensione pur essendo valide **dal 1° gennaio 2019 sono solo entrate in vigore da aprile**; nei primi mesi dell'anno, invece, le pensioni sono state rivalutate tenendo conto dei parametri descritti dalla **circolare 122 del 27 dicembre scorso** dell'Inps, sulla base di quanto stabilito dal decreto del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 novembre con il quale è stato ufficializzato un **tasso dell'1,1% per la rivalutazione** delle pensioni.

Cos'è la rivalutazione e perché è importante?

La rivalutazione è lo strumento con cui gli importi delle prestazioni sociali vengono adeguati all'aumento del costo

della vita rilevato dall'ISTAT. Questo processo è conosciuto anche con il nome di **perequazione**.

Le prestazioni sociali che giovano di questo adeguamento sono tutte quelle erogate dalla previdenza pubblica, **quindi non solo le pensioni dirette** (pensione di vecchiaia e di anzianità) **ma anche quelle indirette** (superstiti).

Inoltre è bene sottolineare che la rivalutazione riguarda anche quei trattamenti previdenziali che hanno beneficiato **dell'integrazione al minimo sulla pensione**.

L'importanza di questo strumento è facilmente intuibile: adeguando l'importo della pensione all'incremento dell'inflazione, infatti, questo mantiene **inalterato il potere di acquisto** dell'assegno nonostante l'avanzare degli anni.

Come cambia la rivalutazione delle pensioni dal 2019

Dal 1° gennaio 2019 è valido il meccanismo della rivalutazione delle pensioni descritto dall'ultima Legge di Bilancio, nel comma 260 dell'articolo 1. Nel dettaglio, qui si legge che la perequazione è piena (quindi al **+1,1% per il 2019**) solamente per gli assegni con importo non superiore a 3 volte il trattamento minimo. Quindi, solamente per gli assegni di importo mensile non superiore a **1.522,26€**.

Con l'aumentare dell'importo delle pensioni, invece, la misura della perequazione verrà pian piano ridotta.

Ci sono poi le fasce di garanzia che si applicano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Nel dettaglio:

- importo superiore a 3 volte, ma inferiore a 4 volte (**2.029,68€**): **97%** del tasso di riferimento, ossia **1,067%**. **Fascia di garanzia**: oltre 2.029,68€ e fino a 2.034,10€ **sono garantiti 2.051,34€** ;

- importo superiore a 4 volte, ma inferiore a 5 volte (**2.537,10€**): **77%** del tasso di riferimento, ossia allo **0,847%**. **Fascia di garanzia:** oltre 2.537,10€ e fino a 2.544,04€ **sono garantiti 2.558,59€**;
- importo superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte (**3.044,52€**): **52%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,572%**. **Fascia di garanzia:** oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 **sono garantiti 3.061,93€**;
- importo superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte (**4.059,36€**): **47%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,517%**. **Fascia di garanzia:** oltre 4.059,36€ e fino a 4.060,25€ **sono garantiti 4.080,35€**;
- importo superiore a 8 volte ma inferiore a 9 volte (**4.566,78€**): **45%** del tasso di riferimento, ossia lo **0,495%** per il 2019. **Fascia di garanzia:** oltre 4.566,78€ e fino a 4.569,28€ **sono garantiti 4.589,39€**;
- importo superiore a 9 volte il trattamento minimo: 40% del tasso di riferimento, lo 0,44%.

(Riprodotta da Money)



MANCATO AUMENTO PENSIONI MINIME

Diverse le richieste di carattere informativo, relative al mancato aumento delle pensioni minime. Al riguardo, si propone il testo integrale desunto dal sito "Money" che, ne fornisce la spiegazione.

Tra i pensionati c'è delusione per il mancato aumento delle pensioni minime promesso da Di Maio.

E' notorio che, **non è in programma** alcun aumento della pensione minima a 780,00€; semmai da poco è stata introdotta la **pensione di cittadinanza** che porterà sì ad un'**integrazione del reddito** (per coloro che ne soddisfano i requisiti), ma **senza aumentare l'importo del cedolino della pensione** che resta invariato.

Con la pensione di cittadinanza, infatti, il nucleo familiare (che deve essere composto esclusivamente da **Over 67**) riceve una somma a titolo di integrazione del reddito familiare che deve essere spesa utilizzando la **carta acquisti di Poste Italiane**; somma che deve essere **consumata entro il mese di fruizione, altrimenti questa sarà ridotta del 20%**.

Esaminando il funzionamento della pensione di cittadinanza è ovvio che questa c'entra poco o nulla con l'aumento delle **pensioni minime**, per cui **l'importo nel 2019** - per effetto della perequazione intervenuta dal **1° gennaio scorso** - è **pari a 513,00€**.

Perché allora in molti continuano a sperare in un aumento delle pensioni minime? Probabilmente la colpa è dell'**errata comunicazione** che il Governo ha fatto in questi ultimi mesi.

Nei vari appelli promozionali al **reddito di cittadinanza** - si è spesso parlato di "**aumento delle pensioni minime e di invalidità a 780,00€**" **senza fare chiarezza sul significato di queste parole**.

Ecco perché molti sono rimasti delusi dall'introduzione della pensione di cittadinanza, **misura dagli effetti molto differenti da quelli che avrebbe comportato un aumento di tutte le pensioni minime**.

La maggiore delusione è quella degli **invalidi**, i quali sono stati persino esclusi dalla possibilità di fare **domanda per la pensione di cittadinanza** visto che questa misura, come anticipato, si rivolge esclusivamente ai **nuclei familiari composti da Over 67**.

Perché aumento delle pensioni minime e pensione di cittadinanza non sono la stessa cosa

Ci sono diversi motivi, infatti, per cui l'aumento delle pensioni minime e la pensione di cittadinanza non rappresentano la stessa cosa.

Il primo è che la pensione di cittadinanza è totalmente differente **dall'integrazione al minimo della pensione**, ossia lo strumento con il quale l'assegno previdenziale viene incrementato di una somma sufficiente **per portare l'importo della pensione ai 513,01€** della minima.

Sul calcolo della **pensione di cittadinanza**, infatti, influiscono diversi fattori, **come ad esempio il reddito familiare** nel quale si tiene conto di tutti i redditi percepiti dai componenti.

Prendiamo come esempio una famiglia composta da due pensionati che percepiscono entrambi una pensione di 600,00€: questi hanno un reddito familiare pari a 14.400€ annui quindi **non hanno diritto** alla pensione di cittadinanza (visto che la soglia da non superare per un nucleo familiare **composto da due persone è di 8.400€**).

Questi, quindi, continuano a ricevere una pensione di 600,00€, aspettando invano l'aumento a 780,00€ promesso dal Governo.

Il secondo motivo per cui aumento della pensione minima non è la stessa cosa del reddito di cittadinanza riguarda le **modalità di accredito del beneficio**:

la PdC, infatti, viene riconosciuta **su una carta per gli acquisti con regole ben precise da rispettare su come spenderlo**.

Ad esempio viene stabilito un limite per il prelievo in contanti (**che per la persona sola è di 100,00€ al mese**), oltre al fatto che l'importo riconosciuto va speso entro il mese di fruizione **pena la riduzione del 20%**.

Per la pensione **accreditata sul cedolino** invece non ci sono regole da rispettare visto che il pensionato **può disporre dell'importo come meglio crede**.

Che si tratti di due misure completamente differenti tra loro lo dimostra anche il fatto che la pensione di cittadinanza è **riconosciuta anche a coloro che non sono titolari di pensione**: il requisito essenziale per beneficiarne (oltre ai vari requisiti economici), infatti, è **quello per cui ogni componente del nucleo familiare abbia superato il 67° anno di età**.

Quindi, se in famiglia **ci sono una o più persone più giovani**, non sarebbe possibile **fare richiesta per la pensione di cittadinanza**.

Per non parlare **poi delle pensioni di invalidità** per le quali - sottolineiamo - non è in programma alcun aumento se non quello di pochi euro che c'è stato ad inizio anno per effetto della perequazione.

DONAZIONE CON ONERE DI ASSISTENZA O DONAZIONE MODALE

Accade di frequente che una persona anziana, per garantirsi una vecchiaia serena, doni la propria abitazione ponendo un onere di assistenza e/o mantenimento a carico del donatario.

La donazione è uno strumento idoneo a soddisfare molteplici interessi. Nella donazione modale il contenuto dell'assistenza può essere il più vario e

viene stabilito dal donante secondo le sue esigenze e necessità, ma il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

La donazione modale è un atto a titolo gratuito in cui l'onere è un mero elemento accessorio volto a realizzare un fine aggiuntivo rispetto alla donazione; è una limitazione del beneficio, volta al perseguimento di ulteriori fini del donante. L'onere è una modalità della donazione; non deve assumere natura di corrispettivo non dovendo snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione.

L'onere può essere stabilito anche a favore di un altro soggetto diverso dal donante, oppure a vantaggio della collettività. La risoluzione per inadempimento dell'onere può essere richiesta dal donante o dai suoi eredi solo se prevista nell'atto di donazione.

Qualora una clausola apposta a una donazione sia prevista dalle parti non come "onere", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva, la mancata prestazione di assistenza e/o mantenimento comporta la risoluzione del contratto di donazione indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, delle parti in ordine al verificarsi dell'evento stesso.

RAFFRONTO TRA DONAZIONE CON ONERE DI ASSISTENZA E CONTRATTO DI MANTENIMENTO

La principale differenza tra i due contratti sta nella natura giuridica: la donazione è caratterizzata dallo spirito di liberalità, mentre il contratto di mantenimento è contratto oneroso, dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza tra le due prestazioni.

Diversa è la causa dei due contratti: lo spirito di liberalità nella donazione dove l'onere costituisce un

elemento accessorio dell'atto di liberalità con il quale il donante attua un fine che si aggiunge a quello principale, senza modificarne la causa, anche quando l'onere posto a carico del donatario consiste nella prestazione di una rendita vitalizia a favore del donante; l'aleatorietà nel contratto di mantenimento che «va valutata al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitalizante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio»

Va inoltre considerato che il bene trasferito con il contratto di mantenimento non rientra nell'asse ereditario trattandosi di acquisto oneroso, mentre il bene oggetto di donazione rientra nel calcolo della quota riservata ai legittimari, e potrebbe essere soggetto all'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di legittima.

Al fine di stabilire se il contratto debba avere natura onerosa o liberale, occorre indagare, caso per caso, la volontà delle parti, valutando gli interessi che in concreto si vogliono perseguire. Questa funzione è propria dell'attività del notaio, che guiderà le parti nella scelta del contratto da stipulare.

IL TESTAMENTO

Le finalità di mantenimento e/o assistenza, materiali e spirituali, possono essere realizzate anche attraverso il ricorso al testamento. Il testatore può lasciare l'intero suo patrimonio o parte di esso a un soggetto, persona fisica o ente:- con l'obbligo ("onere" o "modus") di prestargli assistenza materiale e morale vita natural durante; tale onere è assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare; oppure- può sottoporre il lascito testamentario

all'espressa condizione che gli venga prestata assistenza materiale e morale fino alla morte.

All'apertura della successione, la mancata prestazione di assistenza costituisce causa di risoluzione della disposizione testamentaria. Questa scelta deve essere ben ponderata in quanto non dà nessuna garanzia al testatore che l'assistenza gli venga prestata; il beneficiario infatti sarà libero di decidere, potendo anche ignorare l'esistenza di questa disposizione se il testatore non gliela comunica. Inoltre tale disposizione non dà nessuna garanzia al beneficiario in quanto il testatore potrebbe sempre revocare o modificare il testamento.

Nel testamento il testatore può anche disporre un lascito in remunerazione dell'assistenza prestatagli in vita. Anche queste scelte richiedono grande consapevolezza; il ruolo di tutela e garanzia del notaio è importante per avere tutti i chiarimenti necessari.

Capitoli tratti dalle Guide per il Cittadino, "La Terza età" edito dal Consiglio Nazionale del Notariato.

PAGAMENTO SU INTERNET **IL PIU' SICURO?**

Il **commercio elettronico** – quello, cioè, tramite **internet** – non conosce crisi, anzi.

Si diffonde sempre di più proprio perché consente di acquistare in sicurezza, risparmiando e in pochi minuti (basta un pc, un telefonino e una connessione internet).

È importante, tuttavia, essere consapevoli dei rischi che si corrono, soprattutto se si utilizzano siti poco affidabili, nella fase di pagamento.

Cercheremo di capire **quali sono i metodi più sicuri per pagare su internet.**

Pagamento su internet: *PayPal*

Senza nessun dubbio, possiamo dire che, tra tutti, *PayPal* è il metodo di pagamento più sicuro, dato che tra

venditore e acquirente non c'è alcuno scambio di dati sensibili (come credenziali bancarie, dati personali, ecc.).

Basta associare una qualsiasi **carta di credito**, prepagata o bancomat a un conto *PayPal* e l'acquisto avverrà solo sfruttando la relativa piattaforma che ci chiederà esclusivamente **username** (*nome utente*) e **password** (*parola o sigla di riconoscimento*) per ciascuna operazione come se entrassimo in una normale casella di posta elettronica e permettendo di tracciare ogni transazione.

Non solo: *PayPal*, negli ultimi anni, ha elaborato un **programma protezione acquirenti** valido per molti siti (come *eBay*): in pratica, se la merce che abbiamo acquistato non arriva, arriva danneggiata o non è come ce la aspettavamo, i soldi ci verranno restituiti direttamente sul conto *PayPal*.

Pagamento su internet: carte prepagate

In alternativa alla classica carta di credito o di debito, altro metodo di pagamento sicuro sono le **carte prepagate**, alcune delle quali, tramite un pratico codice Iban, consentono addirittura di inviare e ricevere bonifici bancari, o volendo, anche di farsi accreditare lo stipendio. Il pagamento è tracciabile e sicuro perché il rischio di frode è davvero minimo: se, ad esempio, devo comprare su internet una bici che costa 150 euro e sulla carta carico esattamente questo importo, non mi si potrà sottrarre più di 150 euro. Le carte prepagate, quindi, permettono di tenere sempre sotto controllo la cifra da spendere con un funzionamento del tutto simile al credito telefonico sul cellulare: esauriti i soldi caricati sulla carta, non è possibile continuare gli acquisti.

Da questo punto di vista, molto conveniente è *PostePay* collegata a un conto corrente postale: in tal caso è possibile girare i soldi dal conto alla carta in pochissimi minuti senza uscire di casa.

Pagamento su internet: bonifico

Non tutti hanno un conto e una carta *PayPal*.

In tal caso, il metodo più sicuro e tracciabile per l'*e-commerce* (è *accesso immediato e disponibilità 24 ore su 24*) il **bonifico** che garantisce eventuali rimborsi e ha valore in sede legale e fiscale.

L'unica pecca è la scarsa rapidità: mentre con *PayPal*, infatti, il pagamento è immediato, in questo modo i tempi si allungano e variano da banca a banca; il venditore non riceverà il denaro prima di 3-7 giorni lavorativi e chiaramente non invierà prima la merce.

Altro punto a sfavore sono le **commissioni** che le banche applicano al pagamento con bonifico.

IL CALCOLO DELLE TABELLE MILLESIMALI

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio è proporzionato al valore del suo piano o porzione di piano, se il suo titolo d'acquisto non dispone altrimenti (art. 1118 cod. civ.)

I millesimi di proprietà sono utilizzati per diversi fini: **accertare** se sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge per la valida costituzione dell'assemblea e **per l'approvazione** delle delibere quando si vota; **ripartire le spese** di proprietà relativi. L'art. 68 disposizioni attuazione codice civile, dopo la riforma del condominio, dispone che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi, in apposita tabella allegata al regolamento di condominio e che **nell'accertamento di tali valori non si tiene conto del canone locatizio** percepito per l'unità immobiliare, dei **miglioramenti** apportati e dello **stato di manutenzione** di ciascuna unità immobiliare. ve alle parti comuni. Conseguentemente, il valore dell'unità immobiliare è quello del piano cosiddetto **"a nudo"**.

Influiscono sul valore degli appartamenti, e **quindi sui millesimi**: i **metri quadrati** (ed eventualmente la cubatura) di ogni appartamento, **il piano** (i piani più alti, generalmente, sono più "quotati"), il **tipo di affaccio** delle finestre (è favorito il doppio affaccio, nonché quello su strade o corti tranquille); la **presenza di balconi o terrazze**, **l'orientamento** rispetto ai punti cardinali, il **tipo di destinazione** dei locali in rapporto ai metri quadrati (è più pregiato un ampio soggiorno rispetto a un vasto corridoio), **l'altezza dei soffitti** rispetto alle misure standard.

Il cod. civ. non detta norme specifiche da utilizzare per il calcolo dei millesimi, gli unici riferimenti, sono contenuti in due circolari del ministero dei Lavori pubblici relativamente ad alloggi costruiti con contributo statale da cooperative edilizie (n. 12480 del 26.3.1966, e n. 2945 del 26.7.1993).

Criteri che ogni tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, etc.) applica ai calcoli in base alla propria esperienza, motivando le sue scelte nella relazione accompagnatoria.

Le tabelle millesimali vengono **redatte dal costruttore-venditore** prima di vendere il primo alloggio e sono inserite nei singoli contratti di vendita e approvate dall'acquirente insieme al regolamento contrattuale (tabelle contrattuali).

Quelle **assembleari** sono **approvate collegialmente** dai condòmini anche solo ai sensi dell'art. 1136 cod. civ., comma 2, con **la maggioranza degli intervenuti** che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio (tabelle assembleari).

